

# *Commodity Day 2007*



**Investimenti e Capital Gain,  
trading in Italia e all'estero: il  
regime fiscale applicato alle  
diverse modalità operative**

Paolo Ludovici  
Maisto e Associati

# La fiscalità delle persone fisiche

- Le norme tributarie in materia di imposte sui redditi menzionano le *commodity* nell'ambito delle disposizioni in materia di redditi diversi
- Art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR: *"le plusvalenze ... realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo"*
- Art. 67, comma 1, lett. c-quater), TUIR: *"i redditi diversi da quelli precedentemente indicati comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci, ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria"*

# Operatività diretta in *commodity* vs. operatività mediante strumenti finanziari



- L'operatività diretta in *commodity* rileva solo nel caso di valute e metalli preziosi (sempreché siano allo stato grezzo o monetato)
- La compravendita diretta di altre *commodity* (*physical settlement*) non genera redditi diversi
  - Art. 68(8) TUIR: le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza di strumenti finanziari
- L'operatività indiretta per il tramite di strumenti finanziari che non comportano il trasferimento fisico della proprietà del sottostante rileva per qualsiasi tipo di *commodity*

# Operatività diretta in valute

- I redditi diversi vengono prodotti solo in caso di:
  - cessione a termine
  - operatività su depositi o conti correnti, intendendosi per “operatività” anche il prelievo delle valute estere dai suddetti depositi o conti correnti
- Non rilevano:
  - acquisti a termine, in caso di *physical settlement*
  - compravendita diretta di valute
  - incremento di valore di valute detenute al di fuori di depositi o conti correnti
- Nel caso di valute estere rivenienti da depositi o conti correnti, le plusvalenze rilevano solo se nel periodo d'imposta la giacenza media è superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi
  - La giacenza media è calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di d'imposta in cui avviene l'evento imponibile

# Operatività diretta in valute (segue)

- Nel caso di cessione a termine, si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione
- Per le valute estere prelevate da depositi o conti correnti, si assume come costo:
  - il valore di acquisto documentato a cura del contribuente; o, in mancanza
  - il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata;
- e come corrispettivo:
  - il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo
- *Caveat*: per i depositi in valuta non può essere esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato

# Operatività diretta in metalli preziosi



- Tipologia di metalli preziosi: oro, argento e platino
- Solo se allo stato grezzo o monetato
- I redditi diversi vengono prodotti solo in caso di cessione a titolo oneroso (anche avvenuta in conformità ad un contratto derivato)
- In mancanza della documentazione del costo di acquisto, si considera realizzata una plusvalenza pari al 25 per cento del corrispettivo di cessione

# Operatività indiretta per il tramite di contratti derivati



- Assimilazione ai parametri di natura finanziaria delle valute estere, dei metalli preziosi e delle merci in genere
- I derivati su *commodity* sono soggetti al medesimo regime impositivo applicabile ai derivati su indici, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
- Rilevano i contratti da cui deriva:
  - il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine le *commodity* (no *physical settlement*)
  - il diritto o l'obbligo di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a quotazioni di valute estere, di metalli preziosi o di merci
- Base imponibile
  - Differenziali positivi o negativi, nonché altri proventi ed oneri, percepiti o sostenuti in relazione ai contratti derivati
  - I premi pagati e riscossi su opzioni concorrono a formare il reddito (i) quando l'opzione è chiusa anticipatamente o è ceduta; o (ii) quando l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio.

# ETF su *commodities*

- ETF italiani, comunitari armonizzati o esteri non armonizzati

*ETF (esempio)*

	Caso 1	Caso 2
A. NAV alla data di sottoscrizione e prezzo	80	80
B. NAV alla data di cessione e prezzo	120	70
C. Reddito effettivo (B - A)	40	(10)
D. Redditi di capitale (B - A $\geq$ 0)	40	0
E. Redditi diversi (C - D)	0	(10)

# ETF su *commodities*

- ETF italiani
  - Ruolo dell'imposta assolta dal fondo ai fini della determinazione dei redditi diversi
  - Sostituto d'imposta

# ETF su *commodities*

- ETF (fondi non "armonizzati")
  - Redditi di capitale soggetti ad imposizione in dichiarazione con aliquote progressive
  - Redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%

# Regimi di tassazione

- Dichiarazione
  - Imposta sostitutiva del 12,5%
  - Indicazione separata in dichiarazione
- Risparmio amministrato
  - Rapporti di custodia e amministrazione, ovvero rapporti di deposito o conto corrente
  - Imposta sostitutiva del 12,5% applicata dagli intermediari abilitati sui redditi diversi realizzati
  - Opzione non esercitabile per i depositi in valuta (ma esercitabile per le cessioni a termine di valuta, purché intervengano intermediari abilitati)
- Risparmio gestito
  - Rapporti di gestione individuale di patrimoni
  - Imposta sostitutiva del 12,5% applicata dagli intermediari abilitati sul risultato maturato della gestione

# Monitoraggio fiscale e valutario



- Obbligo di indicazione nel quadro RW dei trasferimenti da, verso e sull'estero di valute e titoli oltre € 12.500
- Obbligo di indicazione nel quadro RW delle consistenze di fine anno se superiori a € 12.500
- Esenzione per rapporti immessi in regime di risparmio amministrato o di risparmio gestito

# La fiscalità delle imprese

- L'operatività in *commodity* da parte delle imprese, diretta o indiretta, rileva non solo in caso di realizzo, ma spesso anche in caso di mera svalutazione o rivalutazione iscritta in bilancio

# Operatività diretta in valute estere



- Disponibilità liquide, depositi e conti correnti in valuta
  - Rilevano le svalutazioni o rivalutazioni eventualmente effettuate in bilancio secondo il cambio alla data di chiusura (cfr. pronuncia Dr. Busa, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, a “Diretta MAP” del 18 Maggio 2006)
  - Rileva il realizzo dei differenziali (il valore fiscalmente riconosciuto risente, naturalmente, delle precedenti svalutazioni o rivalutazioni che hanno avuto rilevanza fiscale)
- Non rileva la valutazione di crediti e debiti in valuta

# Operatività diretta in merci e metalli preziosi



- Danno luogo a ricavi se acquistati per essere impiegati nella produzione o se sono beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa
  - Costituiscono rimanenze e pertanto si assume come costo quello derivante dal metodo di valorizzazione adottato in bilancio (costi specifici, LIFO, FIFO, costo medio ponderato)
- Danno luogo a plusvalenze negli altri casi
  - Rileva il costo di acquisto aumentato degli oneri accessori, esclusi gli interessi passivi e le spese generali
  - Non rilevano eventuali svalutazioni o rivalutazioni
  - Non è possibile rateizzare la plusvalenza ex art. 86(4) TUIR

# Operatività indiretta in *commodity*

- Si considerano operazioni “fuori bilancio”:
  - i contratti di compravendita, a pronti o a termine, di valute
  - i contratti derivati su valute
  - i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività (come le merci e i metalli preziosi)
- I componenti reddituali derivanti da tali operazioni rilevano, ai fini delle imposte sui redditi, secondo criteri differenti a seconda che si tratti di operazioni aventi carattere speculativo o di copertura
  - IAS/IFRS: valutazione obbligatoria a *fair value* dei derivati (e delle attività eventualmente coperte)
  - Principi nazionali: nessun obbligo di rilevazione degli utili maturati su derivati; accontamento a fondo rischi per rilevazione di perdite di valore
- Derivati speculativi individuati in via residuale rispetto ai derivati che si considerano aventi funzione di copertura
- Copertura su cambi riferiti ad acquisti di merci/beni strumentali: oneri o proventi accessori ad incremento o decurtazione del costo (solo fino alla data di acquisto)

# Operatività indiretta in *commodity* – operazioni di copertura

- Definizione di copertura affidata agli IAS/IFRS per chi li adotta
  - Se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
    - all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura;
    - ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (i.e. i risultati della copertura rientrano in una gamma dal 80% all'125%) e l'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il *fair value* o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il *fair value* dello strumento di copertura, possono essere attendibilmente valutati;
    - la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.
- Per chi non adotta gli IAS/IFRS (art. 112(6) TUIR)
  - Se ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio"

# Operatività indiretta in *commodity* – operazioni di copertura



- Se le operazioni sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione e da realizzo concorrono a formare il reddito imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano le attività o passività coperte o di copertura

⇒ PRINCIPIO DI SIMMETRIA

# Operatività indiretta in *commodity* – operazioni di copertura

- Particolari regole di imputazione temporale in caso di operazioni poste in essere con finalità di copertura di attività o passività produttive di interessi
- I relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito:
  - *se copertura di specifiche attività e passività*: secondo il medesimo criterio di imputazione temporale degli interessi dell'attività/passività sottostante
  - *se copertura di insiemi di attività e passività*: secondo la durata del contratto derivato

# Operatività indiretta in *commodity* – operazioni speculative

- Concorrono a formare il reddito imponibile, oltre ai componenti di reddito derivanti dal realizzo delle suddette operazioni:
  - i componenti positivi derivanti dalla valutazione in bilancio;
  - i componenti negativi derivanti dalla valutazione in bilancio, nei limiti della differenza tra *(i)* valore del contratto alla data di stipula o di chiusura dell'esercizio precedente e *(ii)* corrispondente valore alla chiusura dell'esercizio. Tale secondo valore si determina:
    - *per i contratti di compravendita di valute a pronti non ancora regolati*: secondo il tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio;
    - *per i contratti di compravendita di valute a termine*: secondo il tasso di cambio a termine corrente alla data di chiusura dell'esercizio per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione;
    - *per i derivati su valute e su altre attività*: comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.